REGOLAMENTO (CEE) N. 1420/86 DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 1986

che modifica i regolamenti (CEE) n. 3542/85, (CEE) n. 3543/85 e (CEE) n. 3544/85 relativi all'apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari, per taluni pesci e filetti di pesci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 3542/85 [1], (CEE) n. 3543/85 [2] e (CEE) n. 3544/85 [3] il Consiglio ha aperto per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1986, dei contingenti tariffari comunitari per :

— naselli atlantici (Merluccius bilinearis) della sottovoce ex 03.01 B I t),
— filetti congelati di merluzzi (Gadus morhua) della sottovoce ex 03.01 B II b) 1,
— merluzzi, seccati, salati o in salamoia, interi, decapitati o in pezzi, della sottovoce 03.02 A I b) della tariffa doganale comune ;

considerando che è opportuno che il Regno di Spagna e la Repubblica del Portogallo partecipino a questi contingenti tariffari nella misura dei loro fabbisogni rispettivi e questo, a partire dal 1° marzo 1986 ; che questa partecipazione può, in una prima fase, essere limitata alla possibilità di prelevare dalla riserva comunitaria costituita, le quantità corrispondenti ai loro fabbisogni d'importazioni immediati in provenienza dai paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3542/85 è modificato come segue :

1) all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 3. Entro questi limiti, il Regno di Spagna e la Repubblica del Portogallo applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia contenute nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo. » ;

2) all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in Spagna o in Portogallo ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva. ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3543/85 è modificato come segue :

1) all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 3. Entro questi limiti, il Regno di Spagna e la Repubblica del Portogallo applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia contenute nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo. » ;

2) all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in Spagna o in Portogallo ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva. ».

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 3544/85 è modificato come segue :

1) all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 3. Entro questi limiti, il Regno di Spagna e la Repubblica del Portogallo applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia contenute nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo. » ;

2) all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti di uno dei prodotti in questione in Spagna o in Portogallo ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva. ».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1986.

(1) GU n. L 338 del 17. 12. 1985, pag. 2.
(2) GU n. L 338 del 17. 12. 1985, pag. 5.
(3) GU n. L 338 del 17. 12. 1985, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. H. van ZEIL